



***Comune di Madignano***  
*Provincia di Cremona*

***Piano comunale  
di localizzazione  
dei punti di vendita di  
stampa quotidiana e periodica***

(Approvato con delibera di C.C. n° 062 del 27 Novembre 2009)

Il Sindaco  
*Virginio Venturelli*

Il Segretario Comunale  
*Fausto Ruggeri*

## **Art. 1 – Ambito di applicazione della normativa**

Il presente *Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica* viene redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.

Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente che viene di seguito elencata:

- o Legge 5 agosto 1981 n. 416
- o Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
- o Legge delega 13 aprile 1999 n. 108
- o Legge 7 marzo 2001 n. 62
- o Decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170
- o Deliberazione Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10 luglio 2002
- o Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5.

## **Art. 2 – Rispetto degli altri regolamenti comunali**

Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitari, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale e di polizia urbana.

## **Art. 3 – Definizioni**

Agli effetti del presente Piano si intende:

- a. *legge*: legge delega 13 aprile 1999 n. 108;
- b. *decreto legislativo*: decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170;
- c. *decreto Bersani*: decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
- d. *delibera regionale*: delibera Consiglio Regionale n. 549 del 10 luglio 2002;
- e. *stampa quotidiana*: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera;
- f. *stampa periodica*: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sopra giornaliera;
- g. *punti vendita esclusivi*: gli esercizi tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14, L. 416/81;
- h. *punti vendita non esclusivi*: gli esercizi, previsti dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001, che in aggiunta alle merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o di periodici o di entrambi (quotidiani e periodici). L'attività quale punto di vendita non esclusivo può essere attivata dagli esercizi individuati dal citato articolo 2 comma 3, ossia:
  - le rivendite di generi di monopolio;
  - le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
  - i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  - le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
  - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
- i. *autorizzazione*: atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei quotidiani e/o periodici nei punti di vendita
- j. *sperimentazione*: possibilità di svolgere l'attività di vendita effettuata ai sensi dell'art. 1 della legge n.108/99
- k. *piani di localizzazione*: atto di programmazione comunale per lo sviluppo e la regolamentazione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici

- l. *struttura aperta*: immobile insediato su area pubblica o privata avente le caratteristiche del chiosco
- m. *struttura chiusa*: porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via

#### **Art. 4 – Autorizzazioni amministrative**

Per svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e/o periodica risulta necessario ottenere dal Comune la relativa autorizzazione amministrativa che verrà rilasciata nel rispetto del presente Piano di Localizzazione e dei relativi criteri tecnici in esso contenuti.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con validità temporanea o stagionale.

L'autorizzazione verrà rilasciata previa valutazione sulla disponibilità della stessa, riferita per zona, e previa acquisizione dei pareri tecnici dai competenti uffici comunali (Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio Tributi, Servizio Polizia Locale) e dell'A.S.L.

#### **Art. 5 – Attività non soggette all'obbligo di autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori ( limitatamente alle proprie pubblicazioni ), distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni, purchè effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche ( es. ospedali ) o private ( es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici ) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

#### **Art. 6 – Suddivisione del territorio comunale in zone**

Il territorio comunale viene suddiviso in due ambiti :

- *Il centro abitato di Madignano con la frazione di Ripalta Vecchia,*
- *La zona industriale Oriolo, adiacente la strada SP ex SS 415*

#### **Art. 7 – Localizzazione punti vendita esclusivi e non esclusivi.**

La situazione attualmente esistente vede la presenza di :

- un punto vendita esclusivo in Piazza Portici, nel centro abitato di Madignano
- un punto vendita esclusivo lungo la ex SS 415 Paulllese, presso il distributore carburante sito al Km.40+850
- un punto vendita non esclusivo all'interno del centro commerciale sito zona industriale Oriolo

La popolazione residente nel Comune di Madignano al 31/12/2008 è risultata di 3020 abitanti, con un numero di famiglie pari a 1156.

Da quanto premesso e con riferimento specifico ai criteri previsti dalla Delibera del Consiglio Regionale n VII/0549 del 10/07/2002, non sussistono i presupposti per l'apertura di altri punti vendita esclusivi, mentre nulla osta all'incremento del numero di quelli non esclusivi.

Analizzando le prospettive edilizie e commerciali contenute nel nuovo Piano del Governo del Territorio comunale, per coerenza, si prevede la possibilità di localizzare, entrambi i punti vendita esclusivi, nel centro urbano, fermo restando che tra gli stessi dovrà intercorrere una distanza minima di 200 mt.

Qualora maturassero i requisiti per la disponibilità di ulteriori autorizzazioni per punti di vendita esclusivi, l'apertura degli stessi avverrà tramite bando pubblico.

## **Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita**

L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, D.Lgs. 114/98.

In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 D.Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti ( amministratori e soci ) indicati all'articolo 2 D.P.R. 252/98.

Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

- 1) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- 2) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- 3) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo estorsione, rapina;
- 4) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti negli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- 5) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/1965, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

## **Art. 9 – Punto di vendita esclusivo – Richiesta di autorizzazione**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva, oppure trasferirla, deve ottenere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'attività con punto di vendita esclusivo deve essere svolta con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizio ad esse contigui. Sono fatte salve le situazione pregresse.

La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) eventuale denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove verrà esercitata l'attività;
- d) in caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;
- e) autocertificazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998;
- f) autocertificazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della legge n. 108/99;
- g) autocertificazione del rispetto del Piano Comunale di Localizzazione vigente;
- h) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- i) il numero degli addetti.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività;
- b) in caso di società copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo debitamente registrato;
- c) in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- d) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati.

La domanda viene assegnata in istruttoria allo Sportello Unico Attività Produttive/Ufficio Commercio. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 4 o 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

Il responsabile del procedimento dovrà acquisire tutti pareri necessari così come stabilito dall'art. 4 comma 3 del presente Piano.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato sia negli elementi di fatto e di diritto dando conto anche delle osservazioni eventualmente presentate di cui al precedente comma e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

In caso di cessazione di attività, deve essere obbligatoriamente presentata comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

### **Art. 10 – Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate**

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste deve essere compatibile con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione, è soggetto a comunicazione preventiva.

Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dalla consegna della comunicazione al protocollo dell'ufficio competente, qualora il Responsabile del Servizio non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento dovrà contenere gli elementi di cui al comma 3 punti h) e i) e comma 4 punti a) e c) del precedente articolo 9.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso, a seguito del trasferimento, il Responsabile del Servizio provvederà ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione della rivendita.

L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a comunicazione e dovrà contenere gli elementi di cui al comma 3 punti h) e i) e comma 4 punti a) e c) del precedente articolo 9, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio protocollo, qualora il Responsabile del Servizio non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

### **Art. 11 - Criteri di priorità**

In caso di domande concorrenti, per l'accoglimento delle domande e l'assegnazione della autorizzazione si applicheranno i seguenti principi e requisiti preferenziali:

- a) avere effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/99
- b) essere un punto di vendita esclusivo mediante struttura aperta

- c) trasferire un punto di vendita esclusivo da struttura chiusa a struttura aperta
- d) trasferire un punto di vendita esclusivo da una zona all'altra con aumento della superficie di vendita
- e) trasformare un punto di vendita non esclusivo in punto di vendita esclusivo.

### **Art. 12 – Requisiti dei locali e delle strutture**

I nuovi punti di vendita esclusivi si potranno insediare nel rispetto dei vincoli di natura urbanistico edilizia dettati dai vigenti regolamenti comunali.

Le superfici minime di esercizio non potranno essere inferiori a:

- a) metri quadrati **12** di superficie netta di vendita ed esposizione per i punti di vendita esclusivi inseriti in strutture chiuse
- b) metri quadrati **12** di superficie netta di vendita e di esposizione per i punti di vendita esclusivi inseriti in strutture aperte.

In entrambi i casi deve essere assicurato un fronte espositivo di almeno 4 metri lineari.

Entrambe le strutture dovranno essere fornite di:

- a) un servizio igienico conforme alle norme del Regolamento Locale di Igiene
- b) impianto di riscaldamento ed elettrico conforme alla legge n. 42/90.

### **Art. 13 – Revoca autorizzazione**

L'autorizzazione di cui agli articoli 9 e 16 del presente Piano è revocata qualora il titolare:

- 1) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o delle riviste entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- 2) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- 3) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

### **Art. 14 – Subingresso nell'attività**

E' soggetto a comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.

Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Piano.

Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Piano che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente Normativa.

E' in ogni caso vietato, in caso di punti vendita non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste di cui all'articolo 3 punto h) del presente Piano, come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria.

### **Art. 15 – Vendita di altri prodotti**

Ai punti di vendita esclusivi è ammessa la commercializzazione di altri articoli diversi dai prodotti editoriali ossia i pastigliaggi ed i prodotti del settore non alimentare, senza obbligo di presentare la nuova comunicazione D.I.A.P. regionale prevista dal Decreto del Direttore Centrale del 02 febbraio 2009 n. 790 così come stabilito dalla Legge Regionale n. 1 del 2007 all'articolo 5, purché la superficie di vendita per detti articoli non sia superiore al 30% della superficie totale autorizzata.

### **Art. 16 – Punti di vendita non esclusivi – Richiesta di autorizzazione**

Rilevato che le disposizioni legislative e regolamentari vigenti stabiliscono che i Comuni hanno la facoltà di definire i criteri di localizzazione dei punti di vendita non esclusivi e sempre facoltativamente prevederne i limiti quantitativi, attualmente si ritiene opportuno non prevedere contingenti numerici considerato che gli stessi possono solamente essere autorizzati se ricorrono i casi previsti dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001.

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i requisiti essenziali previsti dal precedente articolo 9.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi deve essere compatibile con le norme del presente Piano ed è soggetto ad autorizzazione comunale; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui all'articolo 3 punto h) del presente Piano; la cessazione o la revoca dell'attività principale di cui all'articolo 3 punto h) del presente Piano comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.

### **Art. 17 – Orario di attività – Periodo di chiusura per ferie**

L'orario di funzionamento di questi punti di vendita non dovrà essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato; per i giorni festivi l'apertura dovrà essere assicurata almeno fino alle ore 13.

Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed in caso di chiusura dovrà indicare le rivendite più vicine aperte.

Le aperture domenicali potranno essere esercitate con una cadenza quindicinale ed fino ad un massimo del 50% delle rivendite.

Le chiusure estive potranno essere esercitate sino ad un massimo di giorni 18 consecutivi, se a cavallo del 16 di agosto, sempre fino al limite del 50% delle rivendite esistenti.

Nel caso di fruizione della chiusura estiva in altro periodo, i giorni consecutivi consentiti potranno essere fino ad un massimo di 17.

Per i punti di vendita non esclusivi si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale prevalente.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria interessate indicate al comma 1 dell'art. 6 della delibera regionale, ha la facoltà di fissare un orario minimo di apertura allo scopo di garantire ai consumatori un servizio minimo indispensabile, in coerenza con quanto contenuto nell'accordo nazionale di categoria FIEG e Organizzazioni Sindacali in vigore dal 01/01/2006

### **Art. 18 – Insegne**

I punti di vendita possono avere sull'ingresso e sulle vetrine delle insegne indicante il tipo di attività che viene svolta all'interno dello stesso.

Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

### **Art. 19 – Modalità di vendita e divieti**

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Segretario Comunale.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di esercizio dell'attività in mancanza del titolo autorizzativo o dei requisiti di legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli artt. 22 e 29 del Decreto Bersani.

In caso di violazioni alle norme del presente Piano si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032).

In caso di mancato rispetto delle imposizioni di cessazione attività condotta in difetto dell'autorizzazione o delle disposizioni regolamentari, nonché della chiusura dell'attività, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e quelle non esclusive autorizzate alla vendita di quotidiani o di periodici o di entrambi, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) parità di trattamento tra le diverse testate (questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
- b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
- c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

### **Art. 20 - Recidiva nelle violazioni**

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

### **Art. 21 – Esposti all'Amministrazione**

Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Piano devono essere indirizzati all' Amministrazione Comunale e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l' identità, dell' esponente.

### **Art. 22 - Durata del Piano**

Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs 170 del 2001, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

### **Art. 23 – Entrata in vigore**

Il presente Piano di Localizzazione viene approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché trasmesso alla Giunta Regionale della Lombardia.

Il Piano entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.